

# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELLA RICERCA E DELL'UNIVERSITÀ ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTA CATERINA"

Via Canelles n° 1 - 09124 Cagliari – tel. 070/662525 – fax 070 652017

Sito: www. istitutocomprensivosantacaterina.it

Circ. n. 65

Cagliari, 05/12/2017

Alle famiglie A tutto il Personale della Scuola Sito web

**OGGETTO: Somministrazione Farmaci studenti e studentesse** 

### **COSA PREVEDE LA LEGGE**

La normativa non prevede in generale la somministrazione di farmaci presso le scuole, comunque nel 2005 il Ministero della Salute ed il MIUR hanno emanato le <u>Linee guida</u> che definiscono gli interventi per l'assistenza di studenti che necessitino di farmaci in orario scolastico. Si tratta di un documento breve, che in soli 5 articoli pone i Dirigenti Scolastici in condizione di adottare <u>delle prassi</u> uniformi.

La somministrazione deve avvenire in base ad autorizzazioni specifiche rilasciate dalle ASL e non deve richiedere alla scuola il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica.

Essa coinvolge, nelle rispettive responsabilità e competenze, le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale, **la scuola**, il dirigente scolastico il personale docente ed ATA, i **servizi sanitari**, i medici di base alle ASL di competenza, gli enti locali e gli operatori assegnati.

## MODALITA' DI INTERVENTO GENERALI RIPORTATE SU LINEE GUIDA.

- <u>I genitori di alunni e alunne minorenni devono inoltrare richiesta formale</u>, previa certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno, che indichi la prescrizione dei farmaci da assumere, la loro modalità di conservazione, i tempi di somministrazione e la posologia.
- I Dirigenti Scolastici, a seguito della richiesta **verificano la disponibilità** degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione, individuano il luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci; **autorizzano eventualmente i genitori o i loro delegati ad accedere a scuola durante l'orario scolastico** per la somministrazione dei farmaci (questi ultimi possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di primo soccorso ai sensi del <u>D. Lgs. n. 626/94</u> e recenti modificazioni <u>D. Lgs. n. 81/2008</u>). Qualora nell'edificio non siano presenti locali idonei, non vi sia disponibilità alla somministrazione o non sussistano i requisiti professionali necessari, i Dirigenti Scolastici, in virtù dell'autonomia scolastica, possono attivare collaborazioni con gli Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali e, qualora non sia presente tale condizione, devono darne comunicazione formale ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno/a. Occorrerà in tali casi trovare soluzioni specifiche.
- Il compito di gestire le modalità della somministrazione dei farmaci a scuola spetta dunque al Dirigente Scolastico e le soluzioni individuabili sono diverse. Tuttavia accade che le linee guida non siano molto conosciute e non manca qualche esempio di forti inadempienze.

## MODALITÀ DELLA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI NEL NOSTRO ISTITUTO

Poiché, in alcuni casi eccezionali (farmaci salva vita) la frequenza scolastica può essere possibile solo se l'alunno può assumere un farmaco durante le ore di lezione, la disponibilità del personale della scuola a farsi carico della somministrazione può risolvere il problema.

## È utile fare riferimento alle indicazioni di seguito riportate:

- Le patologie per cui viene presa in considerazione la somministrazione di un farmaco a scuola sono in genere croniche e prevedono farmaci indispensabili, come ad esempio casi di *crisi convulsive* in malattie croniche, fibrosi cistica, crisi di asma o altro da valutare.
- Il farmaco viene somministrato dal personale della scuola previo accordo fra le parti, secondo la procedura di seguito descritta:
  - 1. Presentazione del Modulo 1 –allegato- compilato dal personale che opera a scuola, con il quale si dichiara la disponibilità alla somministrazione dei farmaci.
  - 2. Il genitore inoltra al Dirigente Scolastico la richiesta di somministrazione del farmaco a scuola (Modulo A) allegando certificazione del medico curante o di un centro specialistico di riferimento, recante il nome commerciale del farmaco, la modalità di somministrazione, l'esatta posologia e la necessità, non differibile, di somministrazione del farmaco ad orari prestabiliti in orario scolastico (nel caso in cui si tratti di farmaco assunto a scopo terapeutico) o in caso di emergenza.
  - 3. <u>I genitori del minore sottoscrivono</u> il proprio consenso (Modulo A2), con il quale, previa completa informazione sulle possibilità operative fornite dalla scuola, essi autorizzano il personale della scuola a somministrare il farmaco all'allieva/o, nelle patologie e nel dosaggio indicato dal medico.
  - 4. Il Medico fornisce (anche attraverso una relazione) una completa informazione, alla presenza dei genitori, al personale della scuola su quali siano gli eventuali sintomi da monitorare per la somministrazione, sulle modalità di somministrazione, sugli effetti collaterali dopo la somministrazione del farmaco e su quale debba essere il comportamento più congruo da attuare nell'ipotesi che questi si presentino.
  - 5. Sottoscritto l'accordo, i genitori consegneranno ai docenti il farmaco che sarà conservato con le modalità indicate.

## **AUTOSOMMINISTRAZIONE**

Premesso che l'auto-somministrazione del farmaco è da incentivare in alcune situazioni cliniche (diabete, asma allergico), in ugual modo in questo caso il genitore o l'allievo/a deve farne richiesta attraverso la compilazione del Modulo (A3) a cui dovrà essere sempre allegata la prescrizione medica. Per quanto riguarda l'assunzione di farmaci ad uso saltuario, per brevi periodi di tempo, che potrebbero provocare effetti collaterali anche gravi, si ritiene opportuno invitare le famiglie delle studentesse e degli studenti, alla compilazione del Modulo A3 a cui potrà essere allegata la prescrizione medica.

### GESTIONE DELL'EMERGENZA

Resta in ogni modo prescritto il ricorso al **Servizio Territoriale Emergenza** (118) nei casi in cui ci sia la necessità di interventi non precedentemente richiesti/autorizzati dal genitore/tutore e non differibili in relazione alla gravità dell'evento.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Massimo Spiga
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 d.lgs. n. 39/1993)